



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Allegati:

- Programma corso di formazione per Operatore TAS 1 (Allegato A)
- Programma corso di formazione per Operatore TAS 2 (Allegato B)
- Programma corso di formazione Operatore TAS per il personale che espleta funzioni operative e AIB appartenenti ai ruoli di ispettore antincendi, direttivi speciali, direttivi aggiunti e direttivi (Allegato C)
- Programma corso di formazione per Formatori TAS (Allegato D)

Circolare n. DCF- XXXXX

OGGETTO: Sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle Tecniche di topografia applicata al soccorso (TAS).

Premessa

L'utilizzo della cartografia, come supporto alla gestione degli interventi di soccorso, è uno dei sistemi ormai integrati da diverso tempo nella risposta operativa dei vigili del fuoco.

Le esperienze maturate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, durante le grandi emergenze degli ultimi anni, ma anche nella ordinaria attività di soccorso tecnico urgente, hanno evidenziato come l'impiego di strumenti cartografici, di concezione moderna, sia utile per ottimizzare l'impiego delle risorse e velocizzare i tempi di intervento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Evidenza di ciò sono ad esempio, nell'attività ordinaria di soccorso tecnico urgente, gli interventi di ricerca persona dispersa, ma anche nelle emergenze più rilevanti l'approccio geografico diventa indispensabile.

Anche la Circolare EM 01/2020, concernente la riorganizzazione delle Colonne Mobili Regionali e del dispositivo di mobilità nazionale per calamità, ha previsto in modo cospicuo la funzione TAS, prevedendo un modulo specifico, a supporto di diversi moduli operativi e diverse funzioni delle strutture attivate per l'emergenza, incrementando di fatto la necessità di personale abilitato. L'introduzione, nella circolare di mobilitazione nazionale, della fase di *assessment*, che mira alla ricostruzione dello scenario emergenziale nelle primissime fasi post evento, si basa molto sull'attività degli operatori TAS (Tecniche di topografia applicata al soccorso).

Pertanto, si è reso necessario provvedere ad una revisione dei percorsi formativi previsti nella circolare prot. n. 16821 del 22/05/2012 della Direzione Centrale per la Formazione con la finalità di accrescere le competenze dell'operatore TAS2 per rispondere in modo adeguato alle necessità operative, nonché rendere il corso per funzionari tecnici più adatto al ruolo del Direttore tecnico dei soccorsi.

1. MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

La Direzione Centrale per la Formazione intende dare seguito al progetto finalizzato alla formazione del personale operativo Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle tecniche di Topografia applicata al soccorso, di seguito denominate TAS, coinvolgendo per quanto di competenza, le strutture formative centrali e territoriali (centri di formazione e Poli didattici) attraverso le Direzioni Regionali e i Comandi dei Vigili del Fuoco.

L'esigenza di coordinare in modo efficace l'attività operativa delle risorse umane disponibili, rende necessaria una diversificazione sinergica degli ambiti di formazione di competenza delle strutture centrali e di quelle territoriali, secondo la seguente articolazione:

1.1. Direzione Centrale per la Formazione

La Direzione Centrale per la Formazione, attraverso l'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione, ha il compito di:

- a) definire, aggiornare, sperimentare e ricercare, sulla base delle esigenze manifestate dalla Direzione Centrale per l'Emergenza il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo, **dal Referente Nazionale TAS, sentiti i Referenti Regionali TAS**, i programmi, gli strumenti didattici ed i metodi di valutazione da applicare nei corsi di formazione di settore;
- b) costituire, aggiornare e mantenere l'organico dei formatori e formatori esperti iscritti nei rispettivi albi, necessari a garantire sul territorio nazionale l'attività di formazione, di addestramento e mantenimento degli operatori TAS;
- c) coordinare l'attività di formazione svolta in ambito territoriale, avvalendosi del Referente Nazionale **TAS** e dei Referenti Regionali **TAS** per la formazione nel settore TAS;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- d) sostenere l'attività di formazione degli operatori TAS svolta in ambito centrale e territoriale, pianificando ed attuando i corsi di formazione in risposta a specifiche esigenze;
- e) fornire l'adeguato materiale tecnico per lo svolgimento dei corsi di formazione nel settore TAS alle strutture formative centrali e quelle in ambito territoriale (Centri di formazione e Poli didattici) e quello a supporto della progettazione per i Formatori Esperti TAS.

1.2. Strutture formative centrali e territoriali (Centri di formazione e Poli didattici)

Le strutture formative centrali e territoriali (Centri di formazione e Poli didattici), previa autorizzazione della Direzione Centrale per la Formazione, hanno il compito di:

- a) formare gli operatori TAS1 nell'ambito dei corsi di formazione in ingresso **per allievi vigili del fuoco** ~~il personale non direttivo e non dirigente e per quello direttivo che espleta funzioni operative ed AIB~~, nonché per il personale **vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto che espleta funzioni operative e AIB** già in servizio;
- b) informare sugli aspetti organizzativi e le competenze nel settore TAS nell'ambito dei corsi di formazione di passaggio di qualifica a capo squadra;
- c) formazione TAS nell'ambito dei corsi di formazione in ingresso per il personale che espleta funzioni operative e AIB appartenenti ai ruoli di ispettore antincendi, direttivi speciali, direttivi aggiunti e direttivi, nonché per il predetto personale già in servizio.

1.3. Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo

La Direzione Centrale per l'Emergenza il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo ha il compito di:

- a) definire gli organici operativi in ambito regionale e provinciale di operatori **TAS2**;
- b) definire le dotazioni del materiale tecnico *standard* provinciale, regionale e nazionale;
- c) progettare, sperimentare ed aggiornare le linee guida per la stesura delle procedure operative, le metodiche operative e le istruzioni operative, anche in relazione all'evoluzione tecnologica delle attrezzature eventualmente anche con il contributo di esperti di settore;
- d) segnalare l'eventuale esigenza di aggiornamento dei contenuti dei pacchetti didattici.

1.4. Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali hanno il compito di:

- a) verificare e favorire lo svolgimento dell'attività formativa di operatori TAS1, TAS2 e TAS per il personale che espleta funzioni operative **appartenente ai** ~~dei~~ ruoli ispettori antincendi, direttivi aggiunti, direttivi speciali e direttivi nel territorio di competenza;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- b) monitorare il rispetto degli *standard* di qualità dei corsi di formazione svolti nel proprio ambito territoriale avvalendosi dei Referenti Regionali TAS;
- c) programmare i mantenimenti del personale TAS2, **con il supporto del Referente Regionale TAS**;
- d) curare l'aggiornamento e il controllo dei dati nell'applicativo informatico GIF (Gestione Informatizzata della Formazione).

1.5. Comandi dei Vigili del Fuoco

I Comandi dei Vigili del Fuoco hanno il compito di:

- a) individuare il personale operativo da avviare alla frequenza dei corsi TAS1 e TAS2, in percentuale tale da garantire nel più breve tempo possibile il raggiungimento degli organici previsti dalla Direzione Centrale per l'Emergenza il Soccorso Tecnico e l'Antincendio;
- b) programmare i **mantenimenti** **gli addestramenti periodici del personale TAS1** e le **esercitazioni** **ed attuare i mantenimenti** del personale TAS2, **sulla base della programmazione della Direzione Regionale**;
- e) curare l'aggiornamento e il controllo dei dati nell'applicativo informatico GIF (Gestione Informatizzata della Formazione).

2. PERCORSI FORMATIVI, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO ABILITA'

2.1. Operatore TAS 1

2.1.1. Profili di competenza

Al termine del corso di formazione per "Operatore TAS1" si intendono acquisite le conoscenze e le competenze utili a:

- leggere ed utilizzare una carta topografica;
- conoscere ed utilizzare il ricevitore satellitare GPS e l'analoga funzione presente negli *smartphone/tablet*;
- applicare le tecniche TAS, in qualità di operatore impegnato sul territorio, in ogni ambito operativo compreso nell'attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2.1.2. Requisiti minimi di accesso al corso

Trattandosi di competenza "base" non si ritiene necessario porre requisiti di accesso al percorso formativo di cui al precedente punto 2.1.1.

2.1.3. Percorso formativo "Operatore TAS1"

Il percorso formativo per "Operatore TAS1", cui è ammesso il personale vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto che espleta funzioni operative e quello AIB, prevede il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

superamento di apposito corso di formazione, avente carattere teorico-pratico della durata di 36 ore, attuato secondo il pacchetto didattico di cui all'Allegato A, avvalendosi di uno *staff* didattico di Formatori TAS e/o Formatori Esperti TAS, secondo le seguenti indicazioni:

- rapporto formatori/discenti: 1/8, con un minimo di 2 unità formatori;
- discenti suddivisi in gruppi di massimo 12 unità ciascuno (cfr. nota prot. DCFORM.5938.23.02.2018).

Nell'ambito dei corsi di formazione di primo ingresso, oltre ai Formatori TAS necessari in funzione del numero dei discenti, dovrà essere previsto un Formatore TAS che garantirà il coordinamento tecnico-didattico degli stessi Formatori TAS.

Nel programma didattico TAS1 (cfr. Allegato A) sono elencati gli argomenti attraverso i quali verranno acquisite le conoscenze e le competenze, nonché per poter gestire l'organizzazione didattica e la verifica della prova d'esame finale.

Il pacchetto didattico "Operatore TAS1" prevede un sistema di valutazione in itinere di valore esclusivamente diagnostico (*TOD – Test di Orientamento Didattico*), costituito da questionari che vengono erogati al termine di ogni giornata di lezione ed il cui esito sarà utilizzato dai Formatori TAS per ricevere dal discente un *feed-back* immediato, al fine di orientare la successiva attività didattica ed ottimizzare l'apprendimento individuale.

2.1.4. Verifica finale delle competenze acquisite

La verifica finale delle competenze e delle abilità acquisite avviene mediante un percorso di verifica, articolato nelle seguenti due prove distinte, una teorica e l'altra pratica:

- a) prova teorica: per la verifica delle conoscenze teoriche, sarà erogato un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla (una sola risposta corretta fra le tre possibili) da completare in un tempo massimo di 45 minuti. La prova si intende superata, con un punteggio minimo di 70/100, se il discente risponde correttamente ad almeno 21 su 30 domande (ovvero massimo 9 errori);
- b) prova pratica: in seguito al superamento della prova teorica, il candidato sarà ammesso alla verifica delle abilità pratiche acquisite, relative all'uso del ricevitore satellitare GPS ed al carteggio, che saranno valutate utilizzando apposito *skill-test*. La prova si riterrà superata se si verificheranno tutte e tre le condizioni di seguito riportate:
 - numero di zeri inferiore o uguale a 3;
 - un punteggio complessivo superiore a 70/100;
 - un tempo di esecuzione della prova inferiore o uguale a 40 minuti.

Il discente consegue il giudizio di idoneità per "Operatore TAS1" se supera entrambe le suddette prove.

2.2. Operatore TAS 2

2.2.1. Profili di competenza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Al termine del corso di formazione per “Operatore TAS2” si intendono acquisite le conoscenze e le competenze utili a:

- gestire la cartografia digitale e cartacea;
- georeferenziare immagini digitali;
- applicare le tecniche TAS agli scenari operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- supportare, tramite cartografia digitale e cartacea, il ROS (Responsabile delle operazioni di soccorso) ovvero il DTS (Direttore tecnico dei soccorsi) nella pianificazione, valutazione dello scenario operativo ed il conseguente monitoraggio delle operazioni secondo la procedura ICS (*Incident Command System*);
- realizzazione ed analisi di mappe tematiche per specifici usi ed applicazioni;
- realizzare database per l’impiego TAS.

2.2.2. Prova preselettiva

Accede al corso di formazione TAS2 il personale vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto che espleta funzioni operative e quello AIB, già “Operatore TAS1”, che superi la prova preselettiva consistente in un questionario a risposta multipla di 30 domande (una sola risposta corretta fra le tre possibili), da completare in un tempo massimo di 45 minuti.

Il questionario utilizzato dovrà essere predisposto dal Referente Regionale della Formazione TAS tra il materiale didattico più aggiornato conformemente a quanto disponibile nella banca dati della Direzione Centrale per la Formazione. Tale questionario è articolato nelle seguenti tre sezioni da 10 domande ciascuna a risposta multipla:

- Sezione 1 - Informatica: 10 domande a risposta multipla su applicativi in ambiente *Windows*;
- Sezione 2 - Strumento GPS: 10 domande a risposta multipla sulle operazioni da effettuare su un ricevitore satellitare GPS;
- Sezione 3 - Argomenti TAS1: 10 domande a risposta multipla sul contenuto del Manuale TAS1.

La prova preselettiva si intende superata rispondendo esattamente ad almeno 24 su 30 domande, con un punteggio minimo di 80/100 ma con un massimo di quattro errori in ogni sezione (esempio: 5 errori nella Sezione 1 – Informatica; 0 errori nella Sezione 2 - Strumento GPS; 0 errori nella Sezione 2 - Argomenti TAS1; 25 domande esatte, ma la prova non è superata poiché ci sono 5 errori nella Sezione 1 - Informatica).

La graduatoria a seguito della relativa prova preselettiva per “Operatore TAS2” ha validità di 2 (due) anni dalla data di pubblicazione della stessa.

2.2.3. Percorso formativo “Operatore TAS2”

Il percorso formativo per “Operatore TAS2”, cui è ammesso il personale vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto che espleta funzioni operative e quello AIB, che abbia superato la prova preselettiva, prevede il superamento di apposito corso di formazione, avente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

durata di 72 ore, attuato secondo il pacchetto didattico di cui all'Allegato B, avvalendosi di uno *staff* didattico di Formatori TAS e/o Formatori Esperti TAS, secondo le seguenti indicazioni:

- rapporto formatori/discenti: 1/6, con un minimo di 2 unità formatori;
- discenti suddivisi in gruppi compresi tra 8 (cfr. nota prot. n. DCFORM. 5938.23-02-2018) e 24 unità.

Nell'ambito dei corsi di formazione in questione, oltre ai Formatori TAS necessari in funzione del numero dei discenti, dovrà essere previsto un Formatore TAS che garantirà il coordinamento tecnico-didattico degli stessi Formatori TAS.

Ogni discente dovrà avere a disposizione un *personal computer* in cui dovrà essere installato il *software* indicato nel pacchetto didattico.

Nel programma didattico TAS2 (cfr. Allegato B) sono elencati gli argomenti attraverso i quali verranno acquisite le conoscenze e le competenze, nonché per poter gestire l'organizzazione didattica e la verifica della prova d'esame finale.

2.2.4. Verifiche delle competenze acquisite

La verifica finale delle competenze e delle abilità acquisite avviene mediante una prova pratica, articolata in tre esercizi, basati sull'utilizzo del *software* indicato nel pacchetto didattico, da completarsi in un tempo massimo di 180 minuti effettuata singolarmente e contemporaneamente da tutti i discenti.

Il Formatore TAS valuta gli elaborati finali prodotti dal discente, utilizzando l'apposito *skill-test*.

La prova si riterrà superata al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- la prova è completata nel tempo massimo di 180 minuti;
- il punteggio complessivo sarà superiore o uguale a ~~80/100~~ 70/100.

Il discente consegue il giudizio di idoneità per "Operatore TAS2" se supera la suddetta prova pratica.

2.2.5. Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro

In ambito territoriale devono essere organizzate, a cura delle Direzioni Regionale e dei rispettivi Comandi dei Vigili del Fuoco, almeno due volte l'anno delle esercitazioni finalizzate all'applicazione ~~delle competenze acquisite dagli Operatori TAS1 e TAS2~~ delle procedure operative *standard* intervento ove è previsto l'impiego operativo degli Operatori TAS2.

Inoltre, l'Operatore TAS2 deve partecipare, secondo le direttive della Direzione Centrale per la Formazione, che tengono conto delle indicazioni a riguardo della Direzione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Centrale per l'Emergenza, il Soccorso tecnico e l'Antincendio Boschivo, agli aggiornamenti tecnici e didattici necessari in funzione dell'evoluzione del progetto TAS.

2.3. Operatore TAS 2 estensione WEB GIS

Il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie all'Operatore TAS 2 per l'estensione WEB GIS, sarà definito con successivo provvedimento, ivi comprese le relative integrazioni per ~~i percorsi per~~ **Formatore l'aggiornamento dei Formatori** TAS.

2.4. Operatore TAS per Funzionari tecnici

2.4.1. Profilo di competenza

Al termine del corso di formazione per Operatore TAS Funzionari tecnici, rivolto al personale che espleta funzioni operative e AIB appartenenti ai ruoli di ispettore antincendi, direttivi speciali, direttivi aggiunti e direttivi, si intendono acquisite le seguenti conoscenze e competenze:

- struttura del servizio TAS;
- strumenti e tecniche utilizzate nella Topografia applicata al soccorso;
- utilizzare il servizio TAS come supporto alla pianificazione ed alla valutazione dello scenario operativo ed al conseguente monitoraggio delle operazioni **d'intervento**.

2.4.2. Percorso formativo

Il percorso formativo per "Operatore TAS per Funzionari Tecnici", rivolto al personale che espleta funzioni operative e AIB appartenenti ai ruoli di ispettore antincendi, direttivi speciali, direttivi aggiunti e direttivi, prevede il superamento di apposito corso di formazione, avente durata di 36 ore, attuato secondo il pacchetto didattico di cui all'Allegato C, avvalendosi di uno *staff* didattico composto da 1 unità del personale direttivo che espleta funzioni operative o AIB abilitato "Operatore TAS per Funzionari Tecnici" e da 2 Formatore Esperti TAS che potranno avvalersi di ulteriore 1 unità Formatore TAS per ogni 12 discenti.

2.4.3. Verifiche delle competenze acquisite

La verifica finale delle competenze e delle abilità acquisite avviene mediante una prova teorica, costituita da un questionario di 30 domande a risposta multipla (una sola risposta corretta fra le tre possibili) da completare in un tempo massimo di 45 minuti.

La prova si intende superata con un punteggio uguale o superiore al 70/100 (massimo 9 errori).

Il discente consegue il giudizio di idoneità per "Operatore TAS **Funzionario Tecnico**" se supera la suddetta prova teorica.

2.5. Formatore TAS



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Come indicato in premessa, la massima diffusione fra il personale operativo delle conoscenze e delle competenze nel settore TAS, è un obiettivo prioritario e realisticamente raggiungibile con l'azione sinergica di tutte le strutture formative centrali e territoriali.

A tal fine, costituisce condizione indispensabile la costituzione di un organico di Formatori TAS, che consenta di estendere la conoscenza di tali tecniche a tutto il personale operativo, quantificabile con un minimo di 4 Formatori TAS per regione, maggiorati di 1 formatore ogni 100 unità di organico teorico nella regione.

2.5.1. Profilo di competenza

Il Formatore TAS è abilitato allo svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) rivolta agli Operatore TAS1, Operatori TAS2 e Operatori TAS Funzionari tecnici, presso le strutture formative centrali e territoriali (Centri di formazione e Poli didattici) attraverso le Direzioni Regionali ed i Comandi dei Vigili del Fuoco.

È previsto un solo livello di "Formatore TAS", la cui abilitazione è acquisita mediante il percorso formativo di seguito descritto.

2.5.2. Prova preselettiva

Per accedere al corso di formazione per "Formatore TAS", il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) abilitazione operatore TAS2 da almeno 4 **2** anni;
- 2) appartenenza all'Albo dei Formatori, limitatamente ad un solo altro settore;
- 3) non essere Formatore Esperto in un altro settore;
- 4) non appartenenza al ruolo di specialista (aeronaviganti, nautici o sommozzatori);

Ai fini delle valutazioni dei requisiti, l'apposita commissione di selezione, nominata dal Direttore Centrale per la Formazione, si avvarrà del personale Formatore Esperto TAS, appositamente incaricato.

Il candidato dovrà sostenere le seguenti prove:

- a) una prova teorica consistente in un questionario di 30 domande a risposta multipla con solo una risposta esatta da effettuare in 45 minuti, che si considera superata con 24 su 30 domande esatte e con un punteggio minimo di 80/100 (al massimo 6 errori);
- b) in seguito al superamento della prova teorica, il candidato sarà ammesso alla prova pratica consistente nell'esecuzione di un esercizio proposto dalla commissione esaminatrice che prevede l'utilizzo del *software* GIS;
- c) spiegazione dell'esercizio svolto

La prova pratica da svolgere in 15 minuti sarà valutata con apposito *skill-test* e si intende superata con un punteggio minimo di 80/100.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

I candidati idonei alla selezione saranno inseriti in una graduatoria nazionale, che avrà una durata minima di tre edizioni di corsi di formazione per Formatori TAS e/o un massimo di tre anni.

I candidati idonei alla selezione parteciperanno ai relativi corsi di formazione per "Formatore TAS", sulla base delle carenze individuate su base regionale dalla Direzione Centrale per la Formazione.

2.5.3. Percorso formativo

Il percorso formativo ha una durata pari a 144 ore, comprensivo del modulo di metodologie didattiche, attuato secondo il pacchetto didattico di cui all'Allegato D. La prima settimana sarà tenuta da docenti di metodologie didattiche, coadiuvati dal Responsabile Nazionale della Formazione TAS o ~~da un suo delegato~~ in caso di impedimento da un Referente Regionale della Formazione TAS individuato dal Direttore Centrale per la Formazione, **mentre** nelle rimanenti tre settimane lo *staff* didattico sarà composto da Formatori Esperti TAS.

Nell'organizzazione delle ultime tre settimane del corso per Formatori TAS, dovrà essere rispettato:

- rapporto formatori/discenti: 1/6;
- discenti suddivisi in gruppi compresi tra 12 (cfr. nota prot. n. DCFORM. 5938.23-02-2018) e 24 unità.

Oltre ai Formatori Esperti TAS necessari in funzione del numero dei discenti, dovrà essere previsto un Formatore Esperto che garantirà il coordinamento tecnico-didattico dei Formatori.

2.5.4. Verifiche delle competenze acquisite

La verifica delle competenze prevede il superamento di una prova pratica, così articolata:

- a) esposizione nel tempo massimo di 15 minuti, con uno o più metodi didattici, di un esercizio per *software* GIS inerente il programma didattico per Operatore TAS2, estratta casualmente dal candidato all'inizio della prova d'esame tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice;
- b) una prova teorica consistente in un questionario di 30 domande a risposta multipla (con solo una risposta esatta) da effettuare in 45 minuti, che si considera superata con 24 su 30 domande esatte e con un punteggio minimo di 80/100 (al massimo 6 errori). Le domande del questionario sono estratte dalla Commissione esaminatrice dalla relativa banca dati

Il candidato sarà valutato utilizzando skill-test" per l'esposizione.

La prova si riterrà superata al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- completata nel tempo massimo di 15 minuti;
- punteggio complessivo superiore o uguale a 80/100;

Il discente consegue il giudizio di idoneità di “Formatore TAS ~~in affiancamento~~” se supera la suddetta prova.

~~Superato il corso di formazione in questione, il “Formatore TAS in affiancamento” dovrà svolgere un periodo in affiancamento consistente in un corso di formazione per Operatore TAS1 e un corso di formazione per Operatore TAS2 (completi), durante i quali dovrà essere considerato in sovrannumero rispetto al rapporto docente/discente, fermo restando che sarà comunque inserito nello staff didattico didattico dell’applicativo informatico GIF (Gestione Informatizzata Formazione).~~

~~Al termine dei due corsi di formazione in affiancamento il “Formatore TAS in affiancamento” acquisirà il titolo di “Formatore TAS”, che sarà comunicato dalla Direzione Centrale per la Formazione alla Direzione Regionale e al Comando di appartenenza e, quindi, inserito nel relativo Albo dei formatori.~~

2.5.5. Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro

Il titolo di “Formatore TAS” dovrà essere mantenuto con l’impegno didattico attivo, attraverso la partecipazione a:

- 1) almeno un corso di formazione per Operatore TAS1 all’anno, anche nell’ambito dei corsi di formazione in ingresso per allievi vigili del fuoco” tra quelli programmati presso le strutture formative centrali e territoriali (Centri di formazione e Poli didattici);
- 2) almeno una settimana all’anno nell’ambito del corso di formazione per Operatore TAS2, tenuti nelle strutture centrali e territoriali (Centri di formazione e Poli didattici).

Il Formatore TAS dovrà, altresì, garantire la proficua partecipazione, nelle forme e nei modi che verranno di volta in volta stabiliti dalla Direzione Centrale per la Formazione agli aggiornamenti, tecnici e didattici necessari, in funzione della evoluzione del progetto TAS.

L’abilitazione di Formatore TAS sarà sospesa dalla Direzione Centrale per la Formazione e notificata all’interessato, qualora il Formatore TAS non partecipi senza giustificato motivo all’attività di cui sopra.

Resta fermo che il personale Formatore TAS “sospeso” pur rimanendo inserito nell’albo dei Formatori TAS non potrà esercitare attività didattica fino al provvedimento di reintegro da parte della Direzione Centrale per la Formazione.

Il reintegro dell’abilitazione di Formatore TAS potrà avvenire su espressa richiesta del Comando di appartenenza del Formatore TAS “sospeso”, mediante l’affiancamento ad un corso di formazione per Operatore TAS1 e ad un corso di formazione per Operatore TAS2, individuati dal Referente Nazionale della Formazione TAS, sotto la supervisione di un Formatore TAS con funzione di *tutor*, che riporterà gli esiti al Referente Nazionale della Formazione TAS, per il successivo inoltro alla Direzione Centrale per la Formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

La sospensione temporanea è ammessa per un periodo non superiore a due anni trascorsi i quali la sospensione sarà definitiva e determinerà l'annotazione nel relativo Albo dei formatori.

La procedura di sospensione e reintegro sarà consentita per un massimo di 2 (due) volte.

La sospensione definitiva del titolo di Formatore TAS avverrà anche nel caso in cui venga meno uno dei requisiti di accesso al corso Formatori TAS.

Il Formatore TAS sospeso definitivamente mantiene l'abilitazione di Operatore TAS2.

2.6. Formatore Esperto TAS

La rilevazione delle esigenze di formazione di Formatori Esperti TAS è di competenza della Direzione Centrale per la Formazione, tenuto conto che in ogni regione dovrà essere prevista la presenza di 1 Formatore Esperto TAS.

2.6.1. Profilo di competenza

Al termine del corso di formazione per "Formatore Esperto TAS", si intendono acquisite le seguenti conoscenze e competenze:

- erogare il pacchetto didattico per "Formatore TAS"
- ~~erogare il pacchetto didattico per "Operatore TAS Funzionari tecnici"~~
- aggiornare e sviluppare i pacchetti didattici in materia TAS su indicazioni della Direzione Centrale per la formazione.

Inoltre, i Formatori Esperti TAS provvederanno, inoltre per il tramite dei rispettivi Referenti Regionali per la Formazione TAS, a:

- monitorare l'evoluzione tecnologica e strumentale in ambito didattico TAS;
- segnalare alla Direzione Centrale per la Formazione ogni necessità di aggiornamento dei programmi didattici;
- proporre la partecipazione ad ogni attività ritenuta fondamentale o importante al fine di garantire alla al settore TAS gli standard qualitativi didattici ed operativi sempre adeguati alle esigenze (progetti, convegni, corsi, attività di ricerca, ecc.).

2.6.2. Prova preselettiva

Per accedere al corso di formazione per "Formatore Esperto TAS", il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non essere formatore esperto in altri settori;
- 2) essere, al massimo, Formatore in altri due settori compreso il settore TAS;
- 3) essere Formatore TAS da almeno 4 anni;
- 4) non essere specialista (aeronaviganti, nautici o sommozzatori);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- 5) aver partecipato come Formatore TAS a tutte le seguenti tipologie di corsi TAS, di cui almeno 1 negli ultimi 2 anni:
- TAS1
 - TAS2 (almeno 2 settimane consecutive)
- 6) diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ai fini della redazione di una graduatoria saranno valutati i seguenti titoli:

- a) titoli preferenziali riportati nella Tabella seguente, che prevedono nel proprio piano di studi materie e/o argomenti inerenti il settore TAS:

Titolo di studio	Punteggio
Attesto di qualifica professionale, rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria superiore	1
Possesso diploma di scuola secondario di II grado	3
Possesso di laurea breve (3 anni)	4
Possesso di laurea magistrale (5 anni)	6

Il punteggio dei titoli di studio non è cumulabile ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

- b) attività TAS, svolta negli ultimi 2 anni:

- corsi di formazione per Operatore TAS1: 0,25 punti per ogni settimana;
- corsi di formazione per Operatore TAS2: 0,5 punti per ogni settimana;
- corsi di formazione per Operatore TAS per Funzionari Tecnici: 0,25 punti per ogni settimana.

I punteggi relativi alle attività svolte saranno sommati tra loro.

- e) ~~patente europea per l'uso del computer ECDL (European Computer Driving Licence, ECDL): 0,5 punti;~~
- d) ~~patente europea ECDL GIS (European Computer Driving Licence, ECDL GIS): 0,5 punti~~

I candidati dovranno compilare l'apposito modello, in autocertificazione, all'atto della selezione, fermo restando che la Commissione valutatrice si riserverà di richiedere la relativa documentazione che attesti i titoli e le attività svolte dichiarate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

La graduatoria risultante sarà utilizzata per individuare il personale da avviare al successivo corso di formazione per “Formatore Esperto TAS” ed avrà una durata temporale di 2 anni dalla data di pubblicazione.

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane anagraficamente.

2.6.3. Percorso formativo

Il percorso formativo per “Formatore Esperto TAS” prevede il superamento del modulo di Metodologie Didattiche Avanzate di 36 ore e di un ulteriore periodo di applicazione pratica alla didattica di 36 ore.

Per lo svolgimento della parte pratica alla didattica del corso di formazione in questione, lo *staff didattico* dovrà essere composto dal Referente Nazionale della Formazione TAS che si avvarrà di 2 Formatori Esperti TAS.

2.6.4. Verifiche delle competenze acquisite

La verifica delle competenze prevede il superamento di una prova pratica, che consiste nell'esposizione nel tempo massimo di 15 minuti, con uno o più metodi didattici, di un argomento inerente il programma didattico per Formatori TAS, estratta casualmente dal candidato all'inizio della prova d'esame tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice.

Il candidato sarà valutato utilizzando lo *skill-test* per l'esposizione.

La prova si riterrà superata al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- completata nel tempo massimo di 15 minuti;
- punteggio complessivo superiore o uguale a 80/100

Il discente consegue il giudizio di idoneità di “Formatore Esperto TAS” se supera la suddetta prova.

2.6.5. Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro

I Formatori Esperti TAS mantengono l'abilitazione partecipando alle attività didattiche disposte dalla Direzione Centrale per la Formazione **nel settore TAS**.

La sospensione dell'abilitazione di Formatore Esperto TAS sarà ~~proposta dal funzionario responsabile di settore della~~ **dalla** Direzione Centrale per la Formazione ~~al Direttore Centrale per la Formazione~~ qualora **il Formatore esperto non partecipi, senza giustificato motivo, allo svolgimento di 2 corsi per “Formatori TAS” consecutivamente**.

La sospensione del Formatore Esperto TAS ha carattere definitivo e non è prevista alcuna possibilità di reintegro.

3. Referenti Formatori TAS

3.1. Referente Nazionale dei Formatori TAS



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il Referente Nazionale dei Formatori TAS, individuato tra i Formatori Esperti TAS, sarà nominato dal Direttore Centrale della Formazione su proposta del Funzionario responsabile di settore della Direzione Centrale per la Formazione.

Egli funge da raccordo fra le Direzioni Regionali e la Direzione Centrale per la Formazione, per tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica nel settore TAS.

È compito del Referente Nazionale della Formazione TAS:

- coordinare l'attività dei Formatori Esperti TAS;
- coordinare l'attività dei corsi a carattere nazionale della Formazione TAS;
- vigilare sull'attività svolta da parte dei Formatori TAS;
- coadiuvare l'aggiornamento dell'albo dei Formatori TAS e dei Formatori Esperti TAS;
- proporre il provvedimento di sospensione nei riguardi dei Formatori TAS, ricevuta la segnalazione dal Referente Regionale per la Formazione, al Funzionario Responsabile Nazionale TAS;
- coordinarsi con il Responsabile Operativo Nazionale TAS della DCESTAB per gli obiettivi didattici del settore operativo TAS;
- aggiornare e certificare, secondo le indicazioni della DCF – UPCSF, il contenuto didattico della banca dati DCF condivisa con i Referenti Regionali della Formazione TAS;
- collaborare, di persona o tramite suo delegato, con il docente di metodologie didattiche durante la prima settimana del Corso di Formazione per Formatori TAS e Formatori Esperti TAS;
- individuare il percorso di reintegro per i Formatori TAS “sospesi” ed il Formatore TAS con funzione di *tutor*.

3.2. Referente Regionale dei Formatori TAS

Il Referente Regionale dei Formatori TAS è nominato dal Direttore Regionale, tra il personale Formatore Esperto TAS o Formatore TAS ~~di comprovata esperienza~~, che non risulti sospeso dall'abilitazione.

Egli funge da raccordo tra la Direzione Regionale e la Direzione Centrale per la Formazione, tramite il Referente Nazionale per la Formazione TAS, per tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica nel settore TAS.

È compito del Referente Regionale della Formazione TAS:

- coadiuvare, in ambito regionale, l'ufficio Formazione della Direzione Regionale;
- segnalare alla Direzione Regionale competente e, per il tramite del Referente Nazionale dei Formatori, alla Direzione centrale per la Formazione ogni fatto relativo all'attività didattica TAS che possa nuocere al regolare svolgimento della stessa;
- registrare l'attività didattica svolta in ambito regionale indicando anche i Formatori TAS partecipanti;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- vigilare per il mantenimento di adeguati *standard* didattici, da parte dei Formatori TAS;
- proporre alla Direzione Regionale l'organizzazione delle attività di mantenimento in cui gli Operatori TAS1 e TAS2 potranno attuare le procedure in uso.

4. MATERIALE DI SUPPORTO DIDATTICO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE OPERATORI E FORMATORI TAS

Il materiale didattico, ivi compresa la documentazione necessaria al corretto svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) in materia di TAS sopra richiamata, è resa disponibile sulla rete *intranet* del Dipartimento, il cui accesso è subordinato al possesso delle credenziali rilasciate dalla Direzione Centrale per la Formazione al personale Formatore TAS e Formatore Esperto TAS contestualmente al rilascio dell'attestato dell'abilitazione conseguita.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)